



3.6 Individuazione delle aree interdette al commercio itinerante su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì vietato, in concomitanza con lo svolgimento di mercati o fiere, in aree poste a distanza inferiore ad 500 metri dalle zone di mercato o di fiera.

Salvo, specifica deliberazione di G.C. di aggiornamento delle aree sottoposte a divieto e/o di introduzione di particolari casistiche di ammissibilità del commercio itinerante in particolari zone della città, il commercio itinerante è **vietato all'interno delle mura urbane e nelle vie del tratto litoraneo compreso tra la Foce dell'Arno e Calambrone**.

Per **Tirrenia** sono altresì escluse le seguenti zone: Piazza Belvedere, Via Belvedere, Piazza dei Fiori e Via dei Fiori.

Nella **città di Pisa**, oltre alla zona del centro storico delimitata dalle mura è vietato il commercio itinerante:

- sul Viale delle Piagge e su Piazza Caduti di Cefalonia;
- in Piazza Manin, in Via G.B. Niccolini, in Via C.s. Cammeo, in Largo Cocco Griffi;
- in Via Bonanno Pisano ed in tutte le strade che si collegano a tale via, quali Via Rustichello da Pisa, Via C.F. Gabba, via Trani, Via Risorgimento, Via Diotisalvi, Via Giunta Pisano;
- in Via Paparelli;
- in Via del Brennero;
- in Via Lucchese ed in tutte le strade che si collegano a tale via, quali Via Firenze, Via Palermo, Via Torino, Via Savona, Via di Gello.

Il Comune ha, inoltre, la facoltà di individuare eventuali altre aree interdette all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante tenendo conto dei seguenti criteri:

- tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
- sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
- incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
- incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
- incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.